

INTERESSATI I DOCENTI E ATA DI NUOVA NOMINA O TITOLARITÀ

Presenza di servizio il primo settembre Il problema è la settimana corta

DI CARLO FORTE

Il prossimo anno scolastico inizierà sabato 1° settembre. Ciò pone alcuni problemi per la cosiddetta presa di servizio. E cioè il formale avvio della prestazione che docenti o non docenti sono tenuti a osservare, anche in assenza di prestazione, se cambiano scuola di servizio o di titolarità. Oppure se sono stati appena immessi in ruolo e dal 1° settembre inizieranno a lavorare. La questione fu posta all'attenzione dei vertici del ministero dell'istruzione qualche tempo fa nel corso di un incontro di informazione sindacale. E in quell'occasione si convenne, informalmente, che il problema potesse essere superato con la presentazione di una dichiarazione scritta da parte del dirigente scolastico con la quale venisse attestata l'impossibilità del docente a prendere materialmente servizio per effetto della chiusura della scuola. Il problema non si pone, invece, nel caso di scuole che non adottino la cosiddetta settimana corta. In questi casi, infatti, i docenti e i non docenti possono comunque effettuare la presa di servizio senza ostacoli di sorta. Tale atto formale non è richiesto per docenti e non docenti che già

risultino in costanza di contratto dall'anno scolastico precedente. A patto che risultino titolari in quella sede oppure vi abbiano prestatato servizio in qualità di titolari di incarico triennale e l'incarico non sia scaduto.

È opportuno in ogni caso prendere contatto con la scuola per conoscere la data del primo collegio dei docenti o delle altre attività. L'obbligo della presa di servizio non sussiste in ogni caso se si tratta di una lavoratrice in astensione obbligatoria. E ciò vale anche per le supplenti. La Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 337 del 7 novembre 2003, ha espunto dall'ordinamento la norma contenuta nell'art. 7 del decreto legge n. 677 del 26/11/1981, convertito nella legge n. 11 del 26/1/1982, il quale stabiliva l'effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici della nomina del personale incaricato e supplente che in base alle norme di legge non potesse assumere servizio. A questo proposito, inoltre, il ministero dell'economia, con la nota 33950/2009, ha chiarito che il perfezionamento del rapporto di lavoro avviene con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione obbligatoria.

© Riproduzione riservata

In pensione con le ferie pagate
A parte che la pensione prevede un periodo di contribuzione...

Il primo settembre
Il primo settembre...

Altri note
Altri note...